SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 991)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 3 luglio 1980
(V. *Stampato n.* **1724**)

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri
(COSSIGA)

e dal Ministro delle Finanze
(REVIGLIO)

di concerto col Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato
(BISAGLIA)

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 7 luglio 1980

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 maggio 1980, n. 179, recante il termine per l'adempimento dell'obbligo dell'installazione dei misuratori meccanici occorrenti per l'accertamento quantitativo dei prodotti petroliferi

---

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È convertito in legge il decreto-legge 16 maggio 1980, n. 179, recante il termine per l'adempimento dell'obbligo della installazione dei misuratori meccanici occorrenti

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1600) — 2/3/4

per l'accertamento quantitativo dei prodotti petroliferi, con le seguenti modificazioni:

L'articolo 4 è soppresso.

Art. 2.

Si considerano validi gli adempimenti effettuati ed hanno efficacia i provvedimenti adottati in applicazione delle disposizioni contenute nel decreto-legge 5 novembre 1979, n. 558, nel decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 677, e nel decreto-legge 13 marzo 1980, n. 61.

DECRETO-LEGGE

TESTO DEL DECRETO-LEGGE

Decreto-legge 16 maggio 1980, n. 179, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *n. 135 del 19 maggio 1980.*

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1975, n. 232, che ha stabilito il termine per l'installazione di appositi misuratori meccanici per l'accertamento quantitativo dei prodotti petroliferi;

Visto il decreto-legge 5 novembre 1979, n. 558;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 677;

Visto il decreto-legge 13 marzo 1980, n. 61;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare la continuità di applicazione delle disposizioni dettate dai preindicati decreti n. 558 del 1979, n. 677 del 1979 e n. 61 del 1980 intese a stabilire un nuovo termine per l'adempimento del suddetto obbligo, anche in considerazione delle obiettive difficoltà tecniche che hanno impedito ad alcune ditte di ottemperarvi tempestivamente;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri del 14 maggio 1980;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

EMANA
il seguente decreto:

ARTICOLO 1.

La proroga prevista dal secondo comma dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1975, n. 232, per l'installazione di misuratori meccanici può essere concessa fino al 31 ottobre 1980.

Le ditte richiedenti sono tenute a presentare al Ministero delle finanze entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto il progetto tecnico per la installazione ed entro 30 giorni dalla stessa data la documentazione comprovante l'ordinazione e l'acquisto dei misuratori.

TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI
APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Identico.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Nel caso di omessa o incompleta presentazione nei termini del progetto o della documentazione di cui al precedente comma le ditte sono tenute, a partire dal primo giorno del mese successivo a quello di scadenza, al pagamento di una somma giornaliera pari a lire 200 per ogni quintale di prodotto in cauzione movimentato mediamente in ciascun giorno dell'anno precedente e le cui operazioni di accertamento sono state effettuate con serbatoi tarati anziché con i prescritti misuratori meccanici. La somma giornaliera dovuta non può comunque essere inferiore a lire 1.000.000.

Qualora l'installazione dei misuratori non venga effettuata entro il 31 ottobre 1980, la somma di cui al comma precedente si applica nella misura giornaliera doppia, per il periodo dal 1° novembre 1980 al 31 ottobre 1981 ed in misura giornaliera quadrupla per il periodo dal 1° novembre 1981 al 30 aprile 1982.

L'obbligo di pagamento previsto nel precedente comma è sospeso dalla data di denuncia della avvenuta installazione al competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione e di contemporanea richiesta di legalizzazione all'Ufficio metrico. Entro tre mesi da detta data l'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione e l'Ufficio metrico debbono procedere alle verifiche di rispettiva competenza.

Qualora gli Uffici metrici non provvedano alla legalizzazione entro tre mesi dalla richiesta delle ditte interessate, i misuratori, installati nei termini previsti dal presente articolo, sono utilizzati previo accertamento del loro corretto funzionamento da parte degli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione competenti, prima della scadenza del termine dei tre mesi. Nel caso in cui tale accertamento non dovesse avere esito positivo per inidoneità del misuratore installato o comunque per fatti imputabili alla ditta interessata, l'obbligo di pagamento di cui al quarto comma riprende a decorrere dalla data di inizio della sospensione.

Il termine ultimo per la denuncia della avvenuta installazione e per la richiesta della legalizzazione è fissato alla data del 31 gennaio 1982. Dopo la scadenza del termine del 30 aprile 1982 non sono più consentite operazioni di accertamento mediante serbatoi tarati nei casi in cui sono prescritti i misuratori meccanici.

Le disposizioni contenute nell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1975, n. 232, non si applicano ai depositi ed agli impianti gestiti dalle Amministrazioni militari dello Stato e dai Corpi di polizia.

ARTICOLO 2.

Le autorizzazioni rilasciate o da rilasciare a norma dell'articolo 1, comma terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1975, n. 232, sulla base di specifiche difficoltà tecniche

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

Art. 2.

Identico.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

relative ai singoli impianti, hanno durata biennale e sono rinnovabili.

Nel corso del biennio le ditte sono obbligate a comunicare preventivamente al competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione ogni modificazione che intendono arrecare ai depositi ed agli impianti, compresi quelli per i quali è stata concessa l'autorizzazione di cui al precedente comma.

Anteriormente alla scadenza del biennio o a seguito della comunicazione ricevuta dalle ditte interessate il Ministero delle finanze deve accertare la permanenza dei requisiti prescritti per il rilascio delle autorizzazioni indicate nel primo comma. Qualora si accerti che i requisiti sono venuti a mancare, l'autorizzazione deve essere revocata. Entro due mesi dalla data di notifica del provvedimento di revoca le ditte interessate sono tenute a presentare al Ministero delle finanze il progetto tecnico per la installazione dei misuratori meccanici ed entro tre mesi dalla stessa data la documentazione comprovante l'ordinazione e l'acquisto degli stessi.

L'installazione dei misuratori deve essere effettuata entro diciotto mesi dalla data di notifica del provvedimento di revoca.

Nel caso di omessa o incompleta presentazione nei termini del progetto o della documentazione le ditte sono tenute al pagamento della somma giornaliera prevista dal terzo comma del precedente articolo 1.

Qualora l'installazione non venga effettuata nel termine stabilito nel quarto comma del presente articolo la somma di cui al comma precedente si applica nella misura doppia per i primi tre mesi successivi e quadrupla per gli ulteriori tre mesi. Dopo quest'ultimo termine non sono più consentite operazioni di accertamento diverse da quelle effettuate mediante i prescritti misuratori meccanici.

È applicabile la sospensione dell'obbligo di pagamento alle condizioni e nei limiti previsti dal comma quinto del precedente articolo 1.

Le autorizzazioni di cui al primo comma del presente articolo per le quali sono già trascorsi, alla data di entrata in vigore del presente decreto, due anni dal rilascio e quelle per le quali il biennio si compie entro il 31 luglio 1980, hanno validità fino a questa data.

ARTICOLO 3.

Le somme dovute ai sensi dei precedenti articoli 1 e 2 sono determinate dagli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione e dagli uffici doganali, secondo le rispettive competenze, e il relativo importo è notificato alle ditte interessate.

Dalla scadenza dei termini indicati nel terzo e quarto comma dell'articolo 1 e nel quinto e sesto comma dell'articolo 2 le somme

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

Art. 3.

Identico.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

devono essere versate direttamente alla competente sezione di Tesoreria provinciale dello Stato ogni dieci giorni anticipatamente. Per quanto non diversamente stabilito si applicano le vigenti disposizioni in materia di imposta di fabbricazione sugli oli minerali.

ARTICOLO 4.

Si considerano validi gli adempimenti effettuati ed hanno efficacia i provvedimenti adottati in applicazione delle disposizioni contenute nel decreto-legge 5 novembre 1979, n. 558, nel decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 677, e nel decreto-legge 13 marzo 1980, n. 61.

ARTICOLO 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 maggio 1980.

PERTINI

COSSIGA - REVIGLIO - BISAGLIA

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

Art. 4.

Soppresso.

Art. 5.

Identico.